

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO O MANCATO CONSENSO PER IL CONIUGE NON SEPARATO E I PARENTI ENTRO IL 2° GRADO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI di cui all'art. 14, comma 1 bis e comma 1, lett. f) del del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97<sup>1</sup>(POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE)**

Io sottoscritto/a GIUSEPPE VISICARO in qualità di  
componente del Consiglio di Amministrazione di Castore Spl srl, a decorrere dal 29.08.2021 e fino al

**DICHIARA**

Che il proprio coniuge ed i parenti entro il secondo grado<sup>2</sup>

- Hanno dato il consenso alla pubblicazione dei dati di cui articolo 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 33/2013 (in tal caso allegare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione sulla posizione patrimoniale e reddituale dei dichiaranti)
- NON hanno dato il consenso, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati di cui articolo 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 33/2013.

Reggio Calabria, li 04/04/2021

Firma  


<sup>1</sup> Si riportano le disposizioni richiamate del D.lgs. 33/2013 come modificato e integrato dal D.lgs. 97/2016.

Art. 14, comma 1-bis: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Art. 14, comma 1: Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

(...)

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

<sup>2</sup> Per parenti entro il secondo grado devono intendersi i genitori, i figli, i nipoti in linea retta, i fratelli e sorelle.